



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 58 del 24/01/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Curriculare Pratico-Valutativo per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università del Piemonte Orientale. Validità quinquennale.

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

- con pec acquisita al protocollo con n. 1846/25 del 10/01/2025, la Responsabile dell'Ufficio Didattica e Segreterie Polo di Novara dell'Università del Piemonte Orientale Dipartimento di Scienze del Farmaco, trasmetteva schema di convenzione per lo svolgimento di tirocinio pratico valutativo da parte di studenti iscritti all'ateneo;
- con delibera 861/21 del 28/10/2021 era stata approvata apposita convenzione di tirocinio con durata fino all'anno accademico 2023/2024

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda e che restano a carico dell'Ateneo le coperture assicurative per i rischi professionali nonché per responsabilità civile per i danni che il tirocinante dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle attività previste

Preso atto che

- la Legge 341/90 prevede che per la realizzazione dei corsi di studio le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati e la stipulazione di apposite convenzioni;
- il D. M. del 16/03/2007 prevede che per il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale in farmacia lo specializzando svolga un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico
- la circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi e 900 ore presso farmacie aperte al pubblico e/o Farmacie ospedaliere;

Considerato che il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che



stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1)** Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale, con l'Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze del Farmaco, avente validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione.
- 2)** Di dare atto che:
 - qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento
 - dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.
- 3)** Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 4)** Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. 81/2008, sia



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs 101/2018

5) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE PRATICO-VALUTATIVO**TRA**

l'Università del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026 - P.I. 01943490027, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6 – 13100, rappresentata dal Rettore, Prof. Menico Rizzi, autorizzato alla sottoscrizione con delibera del Senato Accademico n.12/2024/11.2 del 13/12/2024

E

l'Azienda Sanitaria Locale....., C.F. con sede in
..... Via....., n....., rappresentata dal Presidente,
Dott....., autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione
con..... (di seguito denominata ASL)

PREMESSO

- che l'art. 8, comma 1, della L. n. 341/90 prevede: *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. n. 270/04 prevede: *"Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare alla/allo studentessa/studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientata/o all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento della/del laureata/o nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea..."*;
- che l'art. 10, comma 5 lett. e) del D.M. n. 270/04 prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *"attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"*;
- che il D.M. del 16/03/2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *"con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, la/il laureata/o della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista"* e *"in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU"*;



- che il D.M. n. 1147 del 10/10/2022 modifica l'ordinamento della classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” (LM-13);
- che per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM/13), tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un tirocinio pratico valutativo obbligatorio da svolgersi presso Farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che la circolare Ministeriale n. 570 del 11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi e 900 ore presso Farmacie aperte al pubblico e/o Farmacie ospedaliere;
- che la L. n. 163/2021 del 08/11/2021, e in particolare gli articoli 1 e 3, dispongono che: *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all’art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*;
- che il D.I. n. 651 del 05/07/2022 all’art. 1 prevede: *“Ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. n. 163 del 08/11/2021, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale – classe LM-13 abilita all’esercizio della professione di farmacista”* e che all’art. 2 prevede che: *“Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività della/del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”* e che le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione dello stesso sono definite in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in data 26/09/2023 hanno sottoscritto il “Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV)”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Soggetti coinvolti

L’Università del Piemonte Orientale (Soggetto promotore), per il tramite del Dipartimento di Scienze del Farmaco, si avvale della collaborazione dell’ASL..., secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento presso le Farmacie ospedaliere (di seguito Soggetto ospitante) del tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV). Il TPV è volto a fornire alle studentesse e agli studenti iscritte/i ai Corsi di Studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l’ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica della/del candidata/o per il conseguimento dell’idoneità necessaria per l’ammissione alla discussione della tesi di laurea.



Art. 2 - Requisiti per l'accesso al tirocinio e durata

Le modalità di accesso al tirocinio e il suo svolgimento avverranno nel rispetto del “Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo” approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) in data 26/09/2023 e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Il TPV ha durata non inferiore a sei mesi (900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi. Il TPV può essere svolto in una farmacia ospedaliera per un periodo massimo di 3 mesi corrispondente a 450 ore massime di attività.

La gestione del TPV e la verifica della durata sono di competenza dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti che lo ha attivato in prima istanza.

Art. 3 - Attività formative del tirocinio pratico-valutativo

L’ASL..... garantisce che le attività formative delle/dei tirocinanti vengano svolte nelle farmacie ospedaliere autorizzate dall’ASL e inserite nell’elenco pubblicato sul sito dell’Ordine dei Farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia ospedaliera, nel pieno rispetto dei principi e degli obiettivi riportati nel “Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo” e delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In una stessa farmacia, ogni tirocinante è affiancata/o a una/un farmacista della struttura che ha la funzione di tutor professionale. Il numero massimo delle/dei tirocinanti presenti contemporaneamente in una farmacia non può essere superiore a n. 3.

La/Il tutor professionale è la Direttrice/il Direttore della Farmacia o è una/un Dirigente Farmacista da questi designata/o.

Alla/Ai tutor competono le seguenti attività:

- farsi carico della formazione professionale della/del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità;
- mettere a disposizione della/del tirocinante l’esperienza professionale e le nozioni aggiornate, utili all’espletamento del tirocinio;
- aiutarla/lo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.

La Direttrice/Il Direttore della farmacia, nel caso in cui la/il tutor professionale sia soggetto diverso, vigila che questa/o segua correttamente e personalmente la/il tirocinante durante le attività formative.

La Direttrice/Il Direttore della farmacia ospitante o, se soggetto diverso da questa/o, la/il tutor professionale non possono avere rapporti di parentela o di affinità sino al terzo grado con la/il tirocinante.

La/Il tutor professionale che per la prima volta ha la responsabilità professionale di una/un tirocinante è tenuta/o a seguire un corso/test di formazione, reso disponibile dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che le/gli permette di raggiungere la preparazione necessaria ad assistere e a formare la/il tirocinante.

Nello svolgimento del TPV, ogni tirocinante è affiancata/o da una/un tutor accademica/o, assegnata/o prima dell’inizio del tirocinio dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, che interagisce con la/il tutor professionale per un ottimale svolgimento delle attività di tirocinio per l’intera durata dello stesso.

La/Il tirocinante svolgerà le attività pratiche per non più di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, durante l’orario diurno di lavoro della farmacia.

Non è consentito affidare alla/al tirocinante compiti che esulino dalle finalità indicate nel TPV. L’attività svolta nell’ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra la/il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di



prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte della/del tirocinante.

Art. 4 - Progetto formativo

Per ciascuna/ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il progetto formativo, in cui sono riportate tutte le informazioni riguardanti il tirocinio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, viene presentato dalla studentessa/dallo studente all'Ordine dei Farmacisti della Provincia nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui svolge l'intero tirocinio oppure ogni parte del tirocinio, se suddiviso in più periodi, per l'attivazione del Diario della/del Tirocinante.

Art. 5 - Diario della/del tirocinante

Al fine del corretto svolgimento del TPV, la/il tirocinante è tenuta/o a registrare le attività svolte quotidianamente, facendo uso di un software informatico (*Diario del Tirocinante*), gestito dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui viene svolta ogni parte del tirocinio o l'intero tirocinio e conforme a quello approvato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia in cui viene svolta ogni parte del tirocinio, se suddiviso in più periodi, o l'intero tirocinio, attribuisce a tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione del TPV le apposite credenziali di accesso al software informatico e assicura la necessaria assistenza tecnica utile al corretto svolgimento del TPV.

Al termine del tirocinio l'ufficio competente dell'Università verifica i dati della/dello studentessa/e inseriti nel Diario associato alla sua utenza e lo archivia dopo averne scaricato copia.

Art. 6 – Competenza Ordine dei Farmacisti per TPV svolto in diverse Province

Nel caso in cui la/lo studentessa/e attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in Province diverse, il Diario del Tirocinante è attivato dall'Ordine della Provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge ogni parte del TPV.

Al termine del TPV, gli Ordini dei Farmacisti delle Province in cui è stato svolto il TPV frazionato convalidano con firma digitale o autografa, ognuno per quello di propria competenza, il TPV, che verrà successivamente approvato dalla/dal tutor accademico. Se la/lo studentessa/e durante il TPV si trasferisce presso altra Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del Tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

Art. 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce che le studentesse/gli studenti che svolgono il TPV, per il periodo indicato dal progetto formativo autorizzato, siano coperte/i da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio, il soggetto ospitante è tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente dell'Università del Piemonte Orientale secondo le modalità indicate alla specifica pagina del sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco (<https://dsf.uniupo.it/it/didattica/tirocini>).

Art. 8 - Misure di tutela e obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Università si fa carico delle misure di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliti dal D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare da quanto previsto dall'art. 37 "Formazione delle/dei lavoratrici/lavoratori



e delle/dei loro rappresentanti" erogando la formazione generale per le studentesse e gli studenti in tirocinio. Le farmacie ospedaliere e le strutture farmacia degli IRCCS (se presenti) ospitanti si fanno carico di quanto previsto dall'art. 36 "Informazione alle lavoratrici/ai lavoratori" del D. Lgs n. 81/08 per le/i tirocinanti.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione, di durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di validità, fino alla conclusione dello stesso, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Il rinnovo potrà avvenire attraverso nuova manifestazione di volontà tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno quattro mesi da comunicarsi mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

per l'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze del Farmaco: dsf@pec.uniupo.it
per l'ASL

Art. 10 - Trattamento dati

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione dichiarano ed accettano che, tratteranno i dati personali in qualità di Titolari Autonomi del trattamento (e saranno dunque soggetti in via autonoma al rispetto degli adempimenti imposti dalle Leggi in materia di protezione dei dati personali, come ad esempio gli obblighi informativi e l'applicazione di idonee misure di sicurezza, tecniche ed organizzative).

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: i dati anagrafici dei/delle tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno alle/ai tirocinanti l'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR per quanto attiene ai trattamenti di rispettiva competenza.

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente ed in via autonoma le eventuali richieste delle/degli interessate/i di esercizio dei diritti previsti secondo le proprie procedure interne, restando inteso che le/gli interessate/i possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste delle/degli interessate/i entro il termine di legge.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) delle Parti, delle farmacie territoriali e delle IRCCS sono indicati nei loro rispettivi siti web.

Art. 11 - Codice Etico e di Comportamento



Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il soggetto ospitante dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università del Piemonte Orientale che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 12 - Imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in singola copia e sottoscritta con firme digitali.

Non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17/6/2014) da parte dell'Università (autorizzazione n. 2 del 12/6/2003 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vercelli).

Art. 13 - Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli, ____/____/2024

Università del Piemonte Orientale
il Rettore

(Prof. Menico Rizzi)

Azienda Sanitaria Locale
il Direttore Generale

Allegato: Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.